



# Collezione da Tiffany

(<https://www.collezionedatiffany.com/>)

COME COLLEZIONARE ARTE CONTEMPORANEA E VIVERE FELICI

DI GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA

([HTTPS://WWW.COLLEZIONEDATIFFANY.COM/AUTHOR/CAVAGNA/](https://www.collezionedatiffany.com/author/cavagna/)) / 4 GIUGNO 2019

## IL DISCONOSCIMENTO DELL'OPERA D'ARTE: TRA LIBERTÀ DELL'ARTISTA E LIMITI LEGALI



I casi sono pochi, ma hanno suscitato una grande eco. Di recente, Gerhard Richter (Dresda, 09.02.1932), che ha rinnegato le opere figurative realizzate tra il 1962 e il 1968 in Germania Ovest in quanto opere di pittura figurativa realistica, modalità successivamente abbandonata e financo contestata; più in passato, la nota questione della ristampa delle opere giovanili di Gabriele D'Annunzio (Pescara, 12.03.1863; Gardone Riviera, 01.03.1938), i cui diritti erano stati ceduti all'editore, e che però il Vate aveva ripudiato.

**Il disconoscimento di un'opera ha conseguenze spesso gravose, in primis per collezionisti e istituzioni** che detengono le opere rinnegate; basti pensare al conseguente **ingente deprezzamento di valore** delle opere in questione.

**Tale diritto impatta inoltre sul valore essenziale del bene** che, una volta messo sul mercato, assume un determinato rilievo anche in ragione della paternità e del collegamento con l'artista. Basti pensare come, specialmente nel mondo dell'arte contemporanea, oggetti di uso comune abbiano assunto valore artistico, e quindi di conseguenza economico, in ragione proprio del loro creatore e del suo riconoscimento; come ad esempio la "Fontana" di Marcel Duchamp (Blainville-Crevon, 28.07.1887; Neuilly-sur-Seine, 02.10.1968) e "Una e tre sedie" di Joseph Kosuth (Toledo, 31.01.1945).

**Ma l'artista è sempre libero di ripudiare una propria opera? Ci sono limiti ad un suo eventuale ripensamento?**

**La legge sul diritto d'autore** (l. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod.; di seguito anche solo "LDA") **non regola espressamente il diritto di disconoscere un'opera** e in dottrina e giurisprudenza si discute sull'origine del fondamento giuridico inerente al disconoscimento.

**Una prima opinione ammette l'esistenza di un diritto a disconoscere la paternità di un'opera**, ritendendo che questo discenda dalle **norme del codice civile che proteggono il nome e lo pseudonimo** di una persona contro usi non autorizzati (ex art 7, 8 e 9 codice civile). Una **seconda opinione** ritiene invece che **tale diritto trovi fondamento nelle disposizioni sui diritti morali d'autore** (ex art. 20 LDA) e sia perciò soggetto alle medesime regole che disciplinano il diritto di rivendicare la paternità attribuita ad un soggetto diverso.

**Le due opinioni portano a differenti conseguenze**, dal momento che **solo nell'ipotesi di diritti morali d'autore l'appropriazione configura un'ipotesi di reato** (ex art. 171 LDA) e, dopo la morte, i soli soggetti legittimati sono i soggetti previsti all'art. 23 LDA (il coniuge e i figli o, in loro mancanza, i genitori e gli altri ascendenti e i discendenti diretti; mancando questi ultimi, i fratelli e le sorelle e i loro discendenti); mentre **nell'ipotesi del diritto al nome l'usurpazione non configurerebbe un'ipotesi di reato** e dopo la morte dell'autore sono legittimati ad agire tutti i portatori di un interesse fondato sulle ragioni familiari (ex art 8 codice civile).

**Le poche sentenze sul punto tendono a ricondurre l'azione di disconoscimento di paternità nell'art. 20 LDA** "in ragione della specificità dell'interesse che in questo caso viene in considerazione rispetto al tema generale dei diritti della personalità" (così sentenza del Tribunale di Milano del 18 gennaio 2006; in tal senso anche la sentenza, sempre del Tribunale di Milano, del 17 ottobre 2007); **secondo tale impostazione, l'azione di disconoscimento viene quindi a rappresentare la capacità – negativa – dell'artista di non riconoscere la paternità di un'opera che gli viene falsamente attribuita**, unendosi alla sua capacità – positiva – di essere riconosciuto come autore dell'opera e di rivelarsi come tale.

Ricondotto nell'alveo del diritto morale d'autore di cui all'art. 20 LDA, **il diritto di disconoscere un'opera dovrebbe quindi essere, di conseguenza, soggetto anche alle stesse limitazioni previste dal testo della norma.**

**L'art. 20 LDA mira a proteggere infatti la reputazione e l'immagine dell'artista**, che ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come l'ha concepita. La tutela nei suoi confronti non dovrebbe

pertanto estendersi a qualsiasi tipo di pregiudizio, ma solo a quello che comporta un'effettiva lesione della sua personalità.

**L'eventuale rinneazione di un'opera, priva di valida motivazione, rimetterebbe poi all'arbitrio dell'artista la stessa validità del contratto di compravendita dell'opera in questione**, impattando il "disconoscimento" dell'autore su una delle qualità essenziali del bene compravenduto; la paternità, infatti, costituisce *"fatto rilevante per l'accertamento del contenuto del diritto di proprietà dell'opera, diritto nel quale rientra anche la facoltà di vendere il bene secondo la sua caratteristica qualificante e, quindi, al suo acconcio prezzo di mercato"* (M. Fabiani, *Autenticità dell'opera di arte figurativa*, in *Il Diritto d'Autore*, 2004).

**Il disconoscimento non può quindi essere lasciato ad una mera valutazione suggestiva dell'artista**, a volte pretestuosa o meramente "capricciosa", pena l'assoluta incertezza giuridica dei traffici e del valore legale delle opere, inclusa la protezione accordata dalla legge, e un'ingiustificata compressione dei diritti acquisiti dai successivi proprietari (aventi causa) dell'artista sulle opere stesse.

**Una valutazione ingiustificata e umorale sconfinerebbe poi in un atto emulativo** (ovvero un atto che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri), **vietato dall'art. 833 del codice civile**.

**Non si giungerebbe peraltro a diversa soluzione anche nel caso in cui la facoltà di disconoscere l'opera fosse ad esempio inserita in una clausola del contratto di acquisto**, come fa l'artista americano Carl Andre (Quincy, 16.09.1935), che ha previsto tutta una serie di registrazioni dei passaggi di proprietà per certificare l'autenticità delle sue opere, in mancanza delle quali l'acquirente non dispone di un certificato aggiornato e, sul mercato, non può dimostrare di essere proprietario di un'opera autenticata. Anche in tal caso la paternità non troverebbe, infatti, fondamento sulla creazione dell'opera da parte dell'autore, ma solo su clausole contrattuali il cui rispetto è demandato ad una valutazione pur sempre soggettiva.

**Occorre quindi che i diritti dell'autore** (anche al disconoscimento dell'opera) **e quelli del proprietario della stessa** (di sapere cosa sta acquistando e non vederne travolto il valore per un mero atto arbitrario) **trovino un equilibrio**.

L'opportunità di "limitare" il diritto di disconoscere proprie opere è ulteriormente confermata dal fatto che la dichiarazione di riconoscimento o disconoscimento rilasciata dall'autore non sia considerata sufficiente a garantire l'autenticità dell'opera ma, in sede giudiziale, potrebbe assumere solo valore di prova testimoniale che il giudice sarebbe chiamato a valutare secondo il suo prudente apprezzamento e in relazione agli ulteriori elementi probatori acquisiti. L'autore non risulta dunque l'unico detentore della "verità" della sua opera e le sue dichiarazioni difformi possono essere messe in secondo piano rispetto all'accertamento dell'autenticità dell'opera in sede giudiziaria.

**Del resto, la legge sul diritto d'autore riconosce agli artisti il diritto di ritirare una propria opera dal commercio solo per gravi ragioni morali**, come ad esempio nel caso in cui l'opera non sia più in grado di riflettere la personalità dell'autore per fondati motivi di ordine etico, religioso, scientifico o artistico, e a condizione che colui che abbia acquistato diritti sull'opera venga indennizzato (cfr. art. 142 e ss. LDA); e in tal caso il pregiudizio, incontrato dall'artista con la messa in commercio dell'opera, deve avere carattere necessariamente oggettivo e deve essere posto in relazione all'opera stessa.

**Ogni contemperamento di interesse comporta reciproche limitazioni**. Contemperamento già di norma non facile, ancora meno in un campo, come quello dell'arte, che per sua natura è portato a travalicare e superare ogni limite.


---

**Condividi:**

Condividi 0

Tweet

 Share

 Telegram(<https://www.collezionedatiffany.com/disconoscimento-opera-artista/?share=telegram&nb=1>)